



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 06 Sviluppo Economico - Promozione della Città - Sport n° 48 del 25/02/2021

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: CAPITOLATO APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI AUSILIARI DEL COMPLESSO CASTELLO DI DONNAFUGATA FINALIZZATA ALLO SVILUPPO ECONOMICO, ALLA PROGRAMMAZIONE CULTURALE E ALLA PROMOZIONE DEI BENI CULTURALI PER LA DURATA DI MESI 24 (ANNI DUE) – APPROVAZIONE.
CIG: 8644418F63

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

La sottoscritta Istr. Dir. Maria Ienco Responsabile del Procedimento, attestando di non trovarsi in condizioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art.7 della L.R. 7/2019 e dell'art 7 del Dpr 62/2013, sottopone al Dirigente del Settore la seguente proposta di determinazione:

Premesso che:

- con deliberazione di C.C. n. 10 del 04.02.2021 è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP ed il Bilancio di previsione per il triennio 2021-2023;
- con deliberazione di Giunta Municipale n. 111 del 15.04.2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2020-2022;

Richiamata la delibera G.M. n. 459 del 30.12.2020 avente ad oggetto “*Organizzazione e gestione dei servizi strumentali del Castello di Donnafugata. Atto di indirizzo*” il cui contenuto anche se non materialmente trascritto fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento anche ai fini della cd. motivazione per relationem;

Premesso che il Comune di Ragusa risulta beneficiario dell'azione disciplinata nel bando sottomisura 7.5 “Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala” che riguardano il Castello di Donnafugata;

Dato atto che il finanziamento della predetta misura è finalizzato alla realizzazione:

- di nuovi servizi e nuovi allestimenti in alcune aree site al piano terra del Castello per finalità ricreative e culturali (sala congressi e sale annesse, bookshop e bistrot), nonché fornitura di audioguide;

- di n.2 info-point turistici presso il Castello - sede operativa principale della rete comunale – e presso l’area adiacente al Porto Turistico di Marina da strutturare anche come nodi di una prossima efficace rete info telematica di condivisione delle risorse e dei contenuti informativi a fini turistici fra le attuali sedi e, in prospettiva, con gli Info point di altri 4 Comuni del GAL Terra Barocca che sono, oltre Ragusa, Modica, Scicli, Ispica e Santa Croce Camerina;

Preso atto, altresì, del decreto di finanziamento prot. n. 310/U/2020 del 11/12/2020 del Gal Terra Barocca con cui si comunica che al comune di Ragusa è stata assegnata la somma di euro € 292.528,34 per la realizzazione dei lavori e di fornitura, oggetti di finanziamento;

Considerato che ultimati i lavori, oggetto di finanziamento, occorre procedere alla determinazione in ordine alle modalità di gestione degli interventi realizzati e finanziati;

Rilevato che nel bando della sottomisura 7.5 del GAL Terra Barocca, facente parte del PSR Sicilia 2014-2020 e nel predetto decreto del Gal Terra Barocca, viene statuito pena la perdita del finanziamento, oltre all’onere del vincolo quinquennale di destinazione dell’intervento, in merito alla gestione degli interventi realizzati - per le ragioni in tali atti esplicitati che sebbene non materialmente trascritte fanno parte integrante del presente atto anche ai fini della cd. Motivazione per relationem - anche l’obbligo di affidare la gestione dei servizi ad Enti no Profit;

Rilevate in tale contesto le difficoltà organizzative dell’Ente a gestire, con proprie risorse umane, non solo i servizi correlati agli interventi finanziati, ma anche il servizio di apertura e chiusura del Castello e delle sale e spazi interni, ivi incluso il servizio di custodia, sorveglianza e controllo degli accessi ed il servizio di biglietteria, nonché del servizio prenotazioni e vendita a causa delle peculiarità;

Acclarato che la tipologia di servizi prima evidenziati (anche sotto il profilo organizzativo), per i quali la qualificazione, l’esperienza negli specifici ambiti culturali e di promozione turistica, le capacità progettuali e propositive, la flessibilità e la tempestività sono elementi fondamentali;

Ritenuto, quindi, necessario, alla luce dei principi di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, in primis, affidare allo stesso soggetto anche il servizio di apertura e chiusura del Castello e delle sale e spazi interni, ivi incluso il servizio di custodia, sorveglianza e controllo degli accessi ed il servizio di biglietteria, prenotazioni e vendita;

Precisato che l’affidamento ad enti no profit, aventi finalità di promozione in campo culturale, artistico, turistico e artigianale, così come prescritto dalla sottomisura 7.5 del GAL Terra Barocca, permette di individuare una formula organizzativa che, non valorizzando la peculiarità imprenditoriale della gestione, salvaguarda l’uso pubblico del complesso del castello di Donnafugata e del conseguente vantaggio sociale che ne deriva alla cittadinanza;

Richiamata in tale contesto l’elaborazione della giurisprudenza amministrativa in materia di affidamento di servizi strumentali ad Enti no profit riguardanti beni culturali (Cfr. **Tar Lazio sentenza 27 maggio 2020 n. 5646**), nonché dell’elaborazione in materia di “principio dell’utile necessario” secondo cui lo stesso non è estensibile nei confronti di soggetti che operano per scopi non economici, bensì sociali o mutualistici e chiarisce che la scelta di sottoporre l’offerta a verifica facoltativa di anomalia ex art. 97, comma 6, d.lgs. n. 50/2016 è rimessa ad una valutazione ampiamente discrezionale della stazione appaltante (Cfr. **Tar Cagliari sentenza n. 210/2020; Consiglio di Stato sentenza n. 543 del 31 luglio 2019**), precisando, altresì, che sul tema del ribasso dei costi della manodopera viene stabilito che, nelle procedure selettive, i costi della manodopera possono essere oggetto di ribasso se la lex specialis di gara non esclude espressamente tale possibilità (Cfr. **Consiglio Stato 30 settembre 2020**), fermo restando che l’obbligatoria indicazione dei costi della manodopera in offerta – e la correlativa verifica della loro congruità imposta alla stazione appaltante – si impone solo per i dipendenti impiegati stabilmente nella commessa, in quanto voce di costo che può essere variamente articolata nella formulazione dell’offerta per la specifica commessa; non è così, invece, per le figure professionali impiegate in via indiretta, che operano solo occasionalmente, ovvero lo fanno in maniera trasversale a vari contratti, il cui costo non si presta ad essere rimodulato in relazione all’offerta da presentare per il singolo appalto (Cfr. **Consiglio di Stato, Sez. V del 13 novembre 2020**);

Dato atto che il provvedimento è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. soprarichiamati;

Considerato il Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;

Visti ed esaminati gli artt. 115 e 117 di cui al dlgs n. 42/2004 smi (Codice dei Beni Culturali);

Visto il dlgs n. 50/2016 smi (Codice dei Contratti);

Visto il dlgs n. 117/2017 smi (Codice Terzo Settore);

Letto l'art. 115 Codice dei Beni Culturali secondo cui *“le attività di valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica sono gestite in forma diretta o indiretta. La gestione diretta è svolta per mezzo di strutture organizzative interne alle amministrazioni, dotate di adeguata autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, e provviste di idoneo personale tecnico. Le amministrazioni medesime possono attuare la gestione diretta anche in forma consortile pubblica. La gestione indiretta è attuata tramite concessione a terzi ovvero mediante l'affidamento di appalti pubblici di servizi, anche in forma congiunta e integrata, da parte delle amministrazioni cui i beni pertengono o dei soggetti giuridici costituiti ai sensi dell'articolo 112, comma 5, qualora siano conferitari dei beni ai sensi del comma 7, mediante procedure di evidenza pubblica, sulla base della valutazione comparativa di specifici progetti. I privati che eventualmente partecipano ai soggetti indicati all'articolo 112, comma 5, non possono comunque essere individuati quali concessionari delle attività di valorizzazione”*;

Richiamato, altresì, l'art. 117 del Codice dei Beni Culturali secondo cui *“Negli istituti e nei luoghi della cultura indicati all'articolo 101 possono essere istituiti servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico. Rientrano tra i servizi di cui al comma 1:*

- a) il servizio editoriale e di vendita riguardante i cataloghi e i sussidi catalografici, audiovisivi e informatici, ogni altro materiale informativo, e le riproduzioni di beni culturali;*
- b) i servizi riguardanti beni librari e archivistici per la fornitura di riproduzioni e il recapito del prestito bibliotecario;*
- c) la gestione di raccolte discografiche, di diapoteche e biblioteche museali;*
- d) la gestione dei punti vendita e l'utilizzazione commerciale delle riproduzioni dei beni;*
- e) i servizi di accoglienza, ivi inclusi quelli di assistenza e di intrattenimento per l'infanzia, i servizi di informazione, di guida e assistenza didattica, i centri di incontro;*
- f) i servizi di caffetteria, di ristorazione, di guardaroba;*
- g) l'organizzazione di mostre e manifestazioni culturali, nonché di iniziative promozionali;*

Ritenuto di dovere provvedere in merito;

Visto l'art.12 comma 2° della L.R. n.44/91 e successive modifiche;

Visto l'O.R.EE.L;

PROPONE DI DETERMINARE

Per le motivazioni esposte, nella parte espositiva del presente atto, qui integralmente richiamate:

1. Approvare il capitolato per l'affidamento dei servizi ausiliari del complesso del castello di Donnafugata del Comune di Ragusa, per la durata di mesi 24 (anni due) – decorrenti dall'affidamento del servizio - , allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale anche a fini motivazionali, dell'importo complessivo di € 372.000,00 di cui euro 368.300,00, Iva esente, per appalto di servizi ed euro 3.700,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso;

2. Dare mandato al competente ufficio contratti di espletare la gara mediante procedura aperta, provvedendo all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 60 del D.Lvo n° 50/2016 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 3 lettera a) con nomina della commissione di aggiudicazione ai sensi dell'art. 8 della L.R. 12/2011;

3. Prenotare la somma complessiva di € 372.000,00 Iva esente, comprensiva di euro 3.700,00 per oneri sicurezza (non soggetti ribasso), per anni 2 (due) , con la seguente modalità:

a) somma per appalto di servizi, per la I° e II° annualità, – decorrente dal 1 luglio 2021 e comunque dalla data di affidamento - € 368.300,00 al cap. 1875.40 cod. bil. 07.01.1.03.02.99.999 Bil. 2021-2022, in quanto ad euro 120.150,00 per l'anno 2021 ed in quanto ad euro 248.150,00 per l'anno 2022, con scadenza rispettivamente 31/12/2021 – 31/12/2022;

b) somma per oneri sicurezza, giusta nota prot. n. 23422 del 22/02/2021 a firma del R.S.P.P., euro 3.700,00 nel seguente modo:

- quanto ad euro 1.850,00 al cap. 1875.40 cod. bil. 07.01.1.03.02.99.999, Bil. 2021, scadenza 31/12/2021;

- quanto ad euro 1.850,00 al cap. 1875.40 cod. bil. 07.01.1.03.02.99.999, Bil. 2022, scadenza 31/12/2022;

4. di impegnare la somma di euro 3.000,00 - necessaria al pagamento del contributo ANAC, ed alle spese di pubblicazione bando, al cap. 1875.40 cod. bil. 07.01.1.03.02.99.999, Bil. 2021, scadenza 31/12/2021;

5. Di dare atto che:

- ai sensi dell'art.183 comma 6, trattasi di un contratto a carattere continuativo necessario per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali;

- il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa, ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.Lgs. 267/00;

- il responsabile del procedimento (R.U.P.) è l'istruttore direttivo Maria Ienco;

6. Di nominare direttore dell'esecuzione del contratto (D.E.C.) l'istruttore direttivo Daniela Sgarioto;

Il Responsabile del Procedimento: f.to Ienco Maria

IL DIRIGENTE

Esaminato il documento istruttorio che precede predisposto dal Responsabile del procedimento;

Attestata l'insussistenza a proprio carico di situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, né di situazioni che determinano l'obbligo di astensione in base al vigente codice di comportamento integrativo;

Richiamata la normativa vigente in materia;

Attestata la completezza e regolarità dell'istruttoria e la conformità dello schema di provvedimento alla legge, allo statuto comunale e ai regolamenti vigenti, nonché il rispetto delle misure di prevenzione della corruzione;

Dato atto dell'esito della verifica positiva preventiva di regolarità amministrativa effettuata dal sottoscritto;

Ritenuto che il presente atto rientra nella propria competenza gestionale, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 23/1998;

DETERMINA

- di approvare la superiore proposta di provvedimento, facendone propri motivazione e dispositivo, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;
- la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio online, dopo l'esecutività dello stesso, per un periodo di 15 giorni consecutivi.

Ragusa, 10/03/2021

Dirigente
PUGLISI GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale